

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 35

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "PAOLO VISINELLI - ROBERTO NANNI"

L'anno **2023**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:00** in Loiano, nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SI
2) BENNI EMANUELA	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	SI
4) LADINETTI LUCA	SI
5) MENETTI LAURA	SI
6) BUGANÈ MICHELE	SI
7) MATTEI MARINO	SI
8) MARINA NASCETTI	SI
9) RAFFAELLA MONARI	SI
10) ZAPPATERRA DANILO	SI
11) TEDESCHI ALICE	SI
12) BARISCIANI NOEMI	SI
13) VENTURI PAOLO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **Nessun convocato risulta assente giustificato**

Partecipa il Segretario Comunale **LETIZIA RISTAURI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **MATTEI MARINO, VENTURI PAOLO, MONARI RAFFAELLA.**

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,
N° 267

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE "PAOLO VISINELLI - ROBERTO NANNI"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 29/07/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
MAURIZZI BRUNO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 29/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "PAOLO VISINELLI - ROBERTO NANNI"

Letto il successivo punto all'ordine del giorno, il Sindaco Morganti cede la parola all'Assessore Bartolomei per illustrare la proposta.

L'Assessore Bartolomei ricorda che il tema è già stato discusso in Commissione Consiliare e si tratta sostanzialmente di un atto dovuto.

Dato che il gruppo comunale del Comune di Loiano afferisce ora alla Consulta, sono infatti necessarie modifiche statutarie obbligatorie; il gruppo può infatti adesso operare anche al di fuori dei confini comunali al fine di svolgere servizi per la Consulta, con gli eventuali costi relativi all'esecuzione di tali servizi in carico a questa e senza bisogno di permessi da parte del Comune.

L'Assessore Bartolomei segnala poi l'obbligo di inserire il gruppo comunale nel registro dei RUNTS.

Termina quindi ribadendo come le modifiche proposte al regolamento abbiano comportato le variazioni per adeguare il regolamento comunale a quello che è il regolamento regionale e dunque ad un modello comune per tutti i vari gruppi del territorio.

Terminata la sintesi dell'Assessore Bartolomei, poiché non sono presenti ulteriori interventi in merito, il Sindaco Morganti procede ponendo in votazione l'atto, per alzata di mano e per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- uno dei fini prioritari dell'Amministrazione comunale consiste nel migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nell'ambito delle normative vigenti in materia,
- il D.Lgs. 1/2018, art. 32, riconosce la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento,
- la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 13 aprile 2023, n. 3, la L. R. 21 febbraio 2005 n. 12, nelle parti non abrogate, e la L. R. 7 febbraio 2005 n. 1, riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura; in particolare delle organizzazioni di volontariato di protezione civile individuate come ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi

prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” s.m.i.,
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”,
- il D.lgs. 1/2018, del 2 Gennaio 2018 “Codice della protezione civile” s.m.i.,
- il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”” s.m.i.,
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i.,
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante “Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”,
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” s.m.i.,
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” nelle parti non abrogate dalla L. R. E. R. 3/23,
- la Legge Regionale 13 Aprile 2023 n. 3 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” e s.m.i.,
- il Regolamento regionale 25 novembre 2010 n. 1 in materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia Romagna s.m.i.,
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile»,
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate”,
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di protezione civile,
- la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46576 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività

- addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010,
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»,
 - il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»,
 - la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile,
 - la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale,
 - la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS,
 - la Direttiva recante *“l'approvazione di uno schema-tipo contenente gli elementi fondamentali dell'atto costitutivo per l'istituzione di Gruppi Comunale di protezione civile”* G.U., Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023 in attuazione dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. 1/2018 ed in relazione alla riforma del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

DATO ATTO che i Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC), previsti dalla previgente normativa, dal 2018 con il Codice di Protezione Civile hanno trovato definizione della propria natura giuridica, qualificati come *“enti del terzo settore in forma specifica”*;

RILEVATO che la complessità della materia e le relative responsabilità attribuite dalle Leggi vigenti rendono indispensabile che l'Amministrazione comunale sia organizzata al meglio per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi, a tutela dei cittadini e delle strutture sociali ed economiche della comunità;

CONSIDERATO che:

- la protezione civile è una funzione di pubblica utilità che usa le proprie competenze e svolge la propria attività volgendole a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente da danni o pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2023

- l'Amministrazione con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 12/05/2015 ha costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di protezione civile del Comune di Loiano "Paolo Visinelli e Roberto Nanni", nell'ottica di valorizzare le risorse umane organizzate in forma di volontariato, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e quale espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo,
- l'Amministrazione ha l'obbligo di adeguarne alle mutate esigenze sociali e normative gli strumenti che regolano l'organizzazione del già costituito GCVPC "Paolo Visinelli Roberto Nanni", adeguandone il Regolamento,
- dal vigente Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2014, emergono numerose attività nelle quali il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile può efficacemente operare, in linea con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del sistema del Servizio nazionale della protezione civile,
- nel corso dell'anno 2022 il GCVPC "Paolo Visinelli e Roberto Nanni" è entrato a far parte della Consulta Provinciale per il Volontariato della Protezione Civile di Bologna;

DATO ATTO che:

- l'art. 40 del DLgs 1/2018 pone a carico della Protezione Civile nazionale gli oneri derivanti da eventuali rimborsi ai datori di lavoro dei volontari,
- i corsi di formazione per i volontari non presenteranno oneri per l'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che eventuali oneri legati ad equipaggiamento e copertura assicurativa verranno quantificati di volta in volta in relazione alle effettive esigenze dovute all'inserimento del GCVPC "Paolo Visinelli e Roberto Nanni" all'interno della colonna mobile regionale e in quel momento verranno stanziati nel bilancio di previsione;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente "Servizi alla Persona, Edilizia Privata, Patrimonio, Ambiente, Sicurezza, Protezione Civile" nella seduta del 26/07/2023 e che la registrazione della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano e per appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale disciplinante il gruppo comunale di protezione civile allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che il presente regolamento annulli e sostituisca il precedente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2015;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2023

3. di dare mandato al Responsabile dell'Area di Polizia Municipale per tutti i successivi adempimenti.

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli ed unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
"PAOLO VISINELLI - ROBERTO NANNI"



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "PAOLO VISINELLI E ROBERTO NANNI"

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE “PAOLO VISINELLI E ROBERTO NANNI”

INDICE

- Art. 1 – Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile
- Art. 2 - Il Sindaco
- Art. 3 – Obiettivi del gruppo
- Art. 4 - Attività del GCVPC
- Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
- Art. 6 - Volontari effettivi
- Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
- Art. 8 - Diritti dei volontari
- Art. 9 - Doveri dei volontari
- Art. 10 - Organi del GCVPC
- Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
- Art. 12 - Consiglio direttivo
- Art. 13 - Coordinatore operativo
- Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC
- Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie
- Art. 17 - Norme transitorie e finali

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. È stato costituito con delibera di consiglio comunale n. 35 del 12/05/2015 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Loiano "Paolo VISINELLI e Roberto NANNI", di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Loiano in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a uno o più soggetti dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.

Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

g) Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.
Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata massima di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

Art. 7.
Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.
Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.
Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC
o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10.
Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) consiglio direttivo che ha compiti di direzione e coordinamento;
 - c) coordinatore operativo.

Art. 11.
Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno due volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- a) elezione del consiglio direttivo;
- b) elezione e revoca del coordinatore operativo, presidente del consiglio direttivo;
- c) elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo, membro del consiglio direttivo;
- d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
- e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. **Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da nove componenti, esso è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo, e dal suo compilatore, nella sua funzione di segretario del consiglio.

4. Il consiglio direttivo in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

5. sono membri del Consiglio direttivo di diritto: il coordinatore operativo e il vice-coordinatore operativo.

6. il consiglio di norma dura in carica 5 anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 13. **Coordinatore operativo**

1. Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di norma di 5 anni, salvo quanto previsto dalle successive disposizioni, ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) , decreto legislativo n. 1/2018.

2. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. La revoca del coordinatore operativo di cui al comma 2 fa decadere l'intero consiglio direttivo, impone di conseguenza l'effettuazione di una nuova assemblea per la sua elezione. Tale assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal provvedimento di revoca adottato dal Sindaco.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, il coordinatore, in accordo con il consiglio direttivo, individua le specializzazioni a cui assegnare i volontari all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma

5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.

2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Nel bilancio del Comune sono previsti:

a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1 provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. Gli incarichi già assegnati con il vecchio regolamento relativo al GCVPC restano in vigore fino alla prima Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC, di cui all'art. 11, convocata con le forme e le modalità delineate dal presente regolamento.
2. allo scopo di creare una più fattiva sinergia fra Sindaco e direttivo del GCVPC nel semestre successivo all'elezione di ogni nuovo Consiglio comunale viene indetta l'assemblea dei dei volontari iscritti, di cui all'art. 11, per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'associazione. Essa non può essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco.

ALLEGATI:

- Modulo richiesta adesione Gruppo Comunale con curriculum;
- Fac-simile tessera appartenenza Gruppo.



Comune di Loiano
Città Metropolitana di Bologna



Cognome
Nome

Il Sindaco

.....



Gruppo volontari Protezione Civile

matr. 00



COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE



**GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
"Paolo Visinelli e Roberto Nanni"**

DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____

_____ il _____ C.F. _____

residente/domiciliato in _____ Via/Piazza/Strada _____

_____ Telefono: abit. _____

cell. _____

Professione: _____

Eventuale specializzazione: _____

Già aderente al gruppo locale _____

CHIEDE

Di far parte del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile "**Paolo Visinelli e Roberto Nanni**",

All'uopo

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conscio delle conseguenze, penali, civili ed amministrative, per dichiarazioni false o mendaci, di:

- godere dei diritti civili e politici;
- di avere la seguente cittadinanza _____
- non aver riportato condanne penali;
- di non avere carichi pendenti;
- di avere idoneità fisica e psichica per il ruolo che andrà a rivestire;
- di possedere la seguente patente di guida: _____
- di accettare e rispettare le norme del regolamento del GCVPC.

In Fede

Loiano li _____

=====

PER I MINORENNI (> 16 anni)

Il sottoscritto _____

residente/domiciliato in _____

Via/Piazza/Strada _____

Esercente la responsabilità genitoriale sul minore _____

Da il consenso all'adesione dello stesso al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

In Fede

Loiano li _____

Unitamente alla domanda è necessario allegare una fotografia da applicare al tesserino di riconoscimento e copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e/o del genitore.

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 31/07/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE "PAOLO VISINELLI - ROBERTO NANNI"

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RISTAURI LETIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).